

DANZA, CONTAMINAZIONE, CONFLITTO.
RISSE E AGGRESSIONI DURANTE I BALLI NELLE VILLE RURALI
DEL TREVIGIANO (SECOLI XVI–XVII)

Umberto CECCHINATO

Scuola Normale Superiore di Pisa, Piazza dei Cavalieri, 7, 56126 Pisa, Italia
e-mail: umberto.cecchinato@sns.it

SINTESI

Le danze pubbliche, che tra XVI e XVII secolo caratterizzavano i numerosi giorni di festa nelle ville rurali della provincia veneziana del Trevigiano, furono un importante momento di aggregazione e di sociabilità, ma anche di contaminazione e mescolamento, e spesso furono teatro di violenti scontri. Nella prima parte del saggio si fornirà un'analisi di tali scontri, condotta su alcuni fascicoli processuali raccolti durante la ricerca. Nella seconda parte si analizzerà l'atteggiamento assunto delle autorità secolari ed ecclesiastiche nei confronti delle danze pubbliche.

Parole chiave: danze pubbliche, conflitto, violenza, contaminazione sociale

DANCE, CONTAMINATION, CONFLICT. QUARRELS AND AGGRESSIONS
DURING DANCES IN THE RURAL VILLAS
OF TREVIGIANO (16TH–17TH CENTURIES)

ABSTRACT

During the sixteenth and seventeenth centuries, public dances were usually performed in festivals and holy days. This is as true of the province of Treviso (a territory in the Venetian Republic) as elsewhere in Europe. Dances provided important moments for social interaction and, at the same time, social pollution: frequently they also generated conflicts and violence. These conflicts are analyzed through the study of several fascicoli processuali. The second part of the paper examines the secular and ecclesiastical authorities' attitudes towards dances, through analysis of secular laws and the decreta synodalia emanated by several podestà and bishops of Treviso.

Key words: public dances, conflict, violence, social pollution

Tra XVI e XVII secolo, in tutta Europa, nei numerosi giorni di festa che costellavano l'anno interrompendo le attività lavorative, uomini e donne partecipavano alle danze pubbliche. Nel caso specifico della provincia veneta del Trevigiano, l'usanza è testimoniata in due manoscritti del medico Bartolomeo Burchelati, erudito e cultore delle belle arti¹. Ne *I diletti di Trevigi* (1596) l'autore testimonia l'esistenza di numerose "sacre di villa", organizzate "ne' giorni delle consecration di cotal chiese" nelle comunità rurali che circondavano la città di Treviso, durante le quali si poteva godere di "bello et libero sollazzo" (BCTv, 1046, II 1.2, 8r). Nel successivo trattato *La danza trevigiana* (1629) Burchelati segnala la diffusione delle danze pubbliche in tutto il territorio della provincia veneta: "si usa per tutto il Trivigiano, a tutte le hosterie delle ville, alle frescate". Egli elenca almeno tre feste principali nelle quali avevano luogo le pratiche coreutiche: quella di San Gottardo ad Asolo, a Caselle, e infine a Camalò, dove nel giorno di San Matteo si faceva "il ballo tondo, il cerchio di carrozze" (BCTv, 1046, II 1.6, 2v).

Le danze erano accompagnate da musicisti dilettanti o professionisti, abitanti della villa in cui si tenevano i balli, oppure provenienti da altre aree, giunti *in loco* attirati dalle possibilità di guadagno. Ogni danza era eseguita a richiesta e dietro pagamento: il richiedente ordinava un brano specifico e pagava i musicisti dopo l'esecuzione; per questo motivo è lecito pensare che esistesse un repertorio condiviso tra le due parti, o che le musiche di accompagnamento appartenessero a generi suddivisi in base alle caratteristiche metriche e ritmiche².

Tali musiche erano eseguite "alle feste, ai balli, ai bagordi e baccanali, alle sagre, alle fiere, ai mercati" da suonatori di "subbiotti, di pive, di piffari, di tromboni, di lire, di liuti, di violini et violoni, di ciaramella, di citara, di manicordo, di arpa, e di ribecca, et di tant'altri" (BCTv, ms. 1046, II 1.6, 2r).

Oltre a rispondere alle esigenze ludiche delle persone, le danze pubbliche erano importanti momenti di aggregazione e di sociabilità. Ai balli partecipavano persone provenienti da diverse ville rurali, attirate dalla festa: si verificava perciò una contaminazione³ sul piano dei rapporti sociali, favorita dal contatto e dal mescolamento di individui appartenenti a diversi gruppi.

In questi momenti di aggregazione potevano nascere nuove unioni, facilitate dai riti di corteggiamento messi in essere dai giovani durante le danze. Ne *La Betía*⁴, commedia cinquecentesca di Ruzante, è descritto un atto di corteggiamento di giovani contadini:

1 Sul Burchelati cfr. la voce nel DBI, curata da Cesare De Michelis, 399–401.

2 In tal modo, se il repertorio di una determinata zona risultava sconosciuto ai musicisti, essi potevano soddisfare ugualmente le richieste, eseguendo brani con struttura ritmica uguale o simile a quelli desiderati dai danzatori: lo stesso Burchelati, ne *La danza trevigiana*, fornisce un elenco di balli che si eseguivano nel Trevigiano (BCTv, 1046, II 1.6, 2r).

3 Sulla contaminazione si veda Povolo, 2014.

4 Il testo riportato in seguito e la sua traduzione in lingua italiana sono tratti dall'edizione a cura di Ludovico Zorzi (Ruzante, 1967).

uno dei personaggi, Nale, spiega al suo amico Zilio come ha fatto ad assicurarsi l'amore della sua bella. Di fondamentale importanza era, ovviamente, la partecipazione costante alle feste e ai balli:

Primo, andavo sempre, già,
a tutte le feste di Pavana;
non c'era settimana
che in balli e in pive,

contandole di fila,
non spendessi tre bei troni.
Mi buttavo da compagno
con questo e quel giovinatto,

e ogni tratto
gli pagavo il merendare;
e questo per mostrare
che non stimavo i denari.

Credi che i pifferari
tutti mi conoscevano,
perché mi vedevano
sempre il primo alla festa.

L'atto di corteggiamento proseguiva poi in una serie precisa di comportamenti: il giovane scapolo pagava per tutte le donzelle presenti al ballo e faceva oggetto di particolari doni, quali dolci, biscotti, cialde e ciambelle, la ragazza prescelta.

E poi pagavo la festa
a questa e a quella tosa;
e alla mia morosa
ricordo, se mai vale,

di aver riempito il gremiale
di cialde e di ciambelle,
dico, di quelle belle,
che si portano al braccio.

In seguito, il giovane si aggirava per la festa ostentando le armi e sfoggiando la sua virilità con fare esuberante e presuntuoso, e corteggiava le ragazze presenti lanciando messaggi con gli occhi. Tali comportamenti rispecchiano quelli imposti ai giovani scapoli dal codice etico dell'onore: fare sfoggio della propria sessualità in maniera esuberante equivaleva a dimostrare la propria capacità di difendere e prostrarre i valori della propria famiglia (Povolo, 2000b, XXII).

Prima andasea sempre mé
a tute le feste de Pavana;
che 'l n'iera mé stemana
che in bagi e in pive,

mandàndole a gualive,
a' no ghe spendesse tri biè tron.
A' me butava da compagnon
cun questo e quel fantuzato,

e ogni trato
a' ghe pagava el merendare;
e questo per mostrare
che no stimava dinari.

Chirzi che i zugolari
tuti me cognossea,
perché sempre i me vèa
el primo in su la festa.

E po a' pagava la festa
a questa e a quella tosa;
e a la mia morosa
a' me arecordo de le volte assé

de averghe impío i pignolè
de nibiè e braçiegi,
a' te dighe, de qui biegi,
che se porta al braccio.

E poi col mio spiedaccio

E po col me speiazo

[fa l'atto di brandire una lancia]

[fa l'atto di brandire una lancia]

andavo smargiassando,
e andavo guardando
questa tosa e quella,

e' andasea sgrandezando
e a guardando
questa tosa e quella,

fino a tanto ch'ella
mi dava nel genio.

tanto che per migola-miezo ela
a' me ghe tirava.

Il rito di corteggiamento culminava nel momento del ballo con la propria "morosa": il giovane si congedava dalle donzelle e ordinava ai musicisti la danza che avrebbe ballato con la ragazza prescelta:

Poi le facevo segno,
ti dico, con garberia,

A' te sè dir ch'a' ghe çignava,
a' te dighe, a la polía,

e poi mi toglievo via,
e andavo a ordinare il ballo.

e po a' me tolea via
e andasea a ordinare el balo.

La spesa per le danze e la precedenza sulla scelta di esse assumevano un'importanza cruciale per la buona riuscita del corteggiamento: qualora il giovane non fosse riuscito a ottenere il ballo dai musicisti, sarebbe stato disonorato davanti alla propria ragazza. Le parole di Nale sottolineano l'importanza di questa fase del rito: talvolta, essa andava conquistata con la forza, anche fino alle più estreme conseguenze.

Né mai mi andava in fallo,
perché sempre i pifferari,

Né mé me andasea in falo,
perché sempre i zugolari,

dico, senza denari,
mi promettevano,
perché sapevano
che poi glieli davo; e facevo questione

a' dighe, senza dinari,
i me prometea,
perché po a' gh'i dasea;
e per questo a' fasea po costion

con questo e quel compagnone,
che voleva il suo ballo innanzi.
Ma io piuttosto innazi
sarei crepatò,

con questo e quel compagnon,
che volea el so balo ananzo.
Mo mi mo ananzo
a' saræ crepò,

che mai glielo avessi lasciato.

che mé ghe l'aesse lagò.

Queste ultime parole non devono essere interpretate come un'invenzione letteraria del Ruzante: la precedenza sulla scelta dei balli era spesso causa di violenti scontri.

Talvolta la contaminazione dei rapporti sociali che aveva luogo durante le danze pubbliche non portava solamente alla nascita di nuove unioni: i balli erano teatro di violenti conflitti dovuti a svariate cause, delle quali si offre qui di seguito una prima analisi, condotta attraverso lo studio di alcuni fascicoli processuali formati dai rettori di Treviso durante il secolo XVI.

Come si è visto in precedenza, le danze erano occasioni privilegiate per la messa in pratica di riti di corteggiamento: ma gli stessi atti di corteggiamento potevano scatenare conflittualità legate a questioni di precedenza sulla scelta dei balli o al pagamento dei musicisti; inoltre, in alcuni casi, un conflitto sorto sul piano individuale poteva estendersi sul piano collettivo e coinvolgere gruppi di persone appartenenti a diverse comunità.

Nelle festività di Carnevale del 1539, durante una danza tenuta in un'osteria nella villa di Moriago, scoppiò una lite tra gli autoctoni e tre uomini provenienti dalla vicina villa di Fontigo. Concluso un ballo i musicisti, vedendo che gli astanti si allontanavano, si lamentarono dicendo che “niun haveva pagato se non quelli da Fontigo”. In risposta a ciò un abitante di Moriago esclamò che “quelli da Fontigo sono bone vache che danno zoso presto il latte”, con il risultato di provocare una rissa tra i membri delle due comunità⁵. In un altro caso il musico Battista Magri, chiamato a deporre a un processo riguardante una rissa scoppiata nella comunità di Isola di Piave nel 1568, dichiarò che in un'occasione precedente, mentre suonava con i suoi compagni alla festa patronale di Fagarè, il giorno di San Marco, “venero alle mani alcuni di Monastier con alcuni de Ponte de Piave sul pagar non so che balli”⁶.

Ancora, il 27 febbraio 1530, nella villa di Povegliano, le danze furono interrotte da una violenta rissa scoppiata tra i musicisti, tutti autoctoni, e alcune persone provenienti dalla vicina villa di Cusignana: a detta dei musicisti la causa scatenante fu il fatto che gli abitanti di Cusignana, dopo aver ordinato con successo svariate musiche, “volevano ancor ballar, ma noi, che havevimo promesso balli ad altri, non volessemo darli più balli, et per questo usorno alcune parole bravando contra de noi, et se partiteno. Et poi, da lì a una hora et più, ritornorno armadi molti compagni”⁷. Gli scontri che seguirono contrapposero gli abitanti di Povegliano, tra i quali i musicisti, e una banda di individui armati proveniente da Cusignana: la rissa terminò con la morte di due persone di quest'ultima fazione⁸.

Talvolta il corteggiamento attuato dai giovani durante le danze poteva rappresentare un pericolo per l'onore delle donzelle in età da marito e provocare una reazione di difesa da parte degli accompagnatori. Il giorno della festa tenuta nell'ospedale della Carità, nella villa di Sant'Artiene, il 22 luglio 1540, Francesco de Tovena, fornaio, aveva raggiunto il luogo con una compagnia di amici, tutti abitanti della villa di Sant'Antonino, e con alcune ragazze, tra le quali la figlia del suo padrone. Dopo aver ballato

5 Per la vicenda ASTv, Comunale, busta [b.] 1729, 1539 Processo da Morgiagio.

6 ASTv, Comunale, b. 1736, fasc. Processus super homicid [...] in personam Aloysii Nardini, et vulneres illato Ambrosio eius filio de Insula Plavis. Il processo sarà analizzato più approfonditamente in seguito.

7 ASTv, Comunale, b. 1732, Super mortem quondam Petri Mioto de Poveiano et Fosati de la Biancheta contra illos de Pessatis et socios, c. 13r.

8 Per la vicenda del processo, si veda ASTv, Comunale, b. 1732, Super mortem cit.

“fino all’hora di merenda”, le giovani espressero il desiderio di lasciare la festa: in quel momento un giovane di nome Liberale, figlio di uno scarpaio di Sant’Angelo, cercò di convincerle a rimanere e insistette per poter ballare con loro, ma le giovani rifiutarono. Vedendo che Liberale non demordeva nonostante il rifiuto delle ragazze (“esse dicevano non volere ballar più, perché lui le astava a voler ballar”), Francesco decise di fraporsi intimando al giovane di lasciarle in pace (“se non le vol ballar, andé cum Dio”). A quel punto Liberale si infuriò, e dopo uno scambio di battute (“comenzò a dire che haveva da impagarme de questo et bravare. Li risposi che haveva da impagarme assai se erano de nostra compagnia”) snudò la spada e si scagliò contro il de Tovena, che a sua volta cercò di colpirlo con una spada. Questa la versione del fornaio di Sant’Antonino. La denuncia inoltrata precedentemente da Liberale aveva toni differenti: il fornaio era accusato di aver aggredito per primo e senza motivo. Il giovane danzava con la ragazza consenziente, quando Francesco, che stava bevendo insieme ai suoi amici (“Franciscus accusatus, et socii sui insimul biberunt”), si avvicinò e gli disse: “io non voglio che tu balli con questa zovene”. Alla risposta accomodante del ragazzo (“perché non voi che balla? Se ne hai interesse dimelo che son tuo fratello, et se non hai interesse non te fazo dispiaser a balar”), il fornaio indietreggiò furibondo, e dopo aver insultato e bestemmiato, partì all’attacco con la spada (“antedictus Franciscus furibundus et iratus habuit dicere: al despetto de Dio te amazerò, multas alias blasphemias proferendo prout per testes declamabit cum spontono quo erat armatus [...] ipsum accusatorem [...] admenavit”)⁹. Forse a muovere Francesco fu la volontà di difendere l’onore della fanciulla e, per trasposizione, quello di suo padre; è possibile altresì che la donzella fosse già oggetto di una determinata politica matrimoniale del capo famiglia, la quale sarebbe stata resa vana nel caso in cui la fanciulla avesse perduto l’onore¹⁰.

In altri casi i balli, riunendo persone provenienti da diverse comunità, erano occasioni privilegiate per la risoluzione di conflitti già in atto. Nel 1594, in un dispaccio inviato ai Capi del Consiglio dei Dieci, il nobile veneziano Sebastiano Malipiero richiedeva l’intervento del Consiglio per una aggressione da lui subita il 17 agosto a opera di alcuni membri della famiglia Cinello di Morgano, durante un ballo organizzato nella villa di Scandola. Mentre si svolgevano le danze, i servitori del nobile veneziano erano stati aggrediti da una banda di quindici armati: lo stesso Malipiero, intervenuto per sedare la rissa, era stato bersagliato di un colpo d’archibugio, fortunatamente mal mirato. Tali “Cinelli”, scriveva il nobiluomo, “habitano nella vila di Morgan, poco discosto dalla mia habitatione, et tenevano meco odio, et dispetto, seben l’andavano dissimulando, per le tante che a suo tempo farò contare alla giustitia”. L’avversione della famiglia Cinello si era manifestata nuovamente, nello stesso giorno: “sopra un’altra festa venero con seta armati per attaccar la briga et levarmi la vita”. Egli richiedeva pertanto alle autorità veneziane di intervenire, perché, in caso contrario, “al sicuro reterà la vita mia in manifesto pericolo, et in perpetui travagli, et preda un giorno di quest’huomini scelerati”¹¹.

9 Per tali vicende si veda il fascicolo processuale conservato in ASTv, Comunale, b. 1729, reg. 1540.

10 A tale riguardo si vedano i casi studiati in Povoletto, 2000a e Povoletto, 2008.

11 ASVe, Capi Consiglio dei Dieci, Dispacci dei Rettori, b. 136, n° 159.

Le conflittualità che si accendevano durante i balli potevano protrarsi nel tempo, di festa in festa, quando i contendenti si rivedevano. Il caso è ben illustrato da un processo risalente al 1568, che in principio contrappose un musico, Ambrogio Gerardin, e un tale di nome Battista Furlan. Il 25 aprile quattro musici, tra i quali Gerardin, accompagnarono le danze organizzate nella villa di Fagarè: uno dei musici, Battista Magri, vedendo che alcune donne volevano riposare, chiese a Battista Furlan di lasciare loro il posto sulla panca che occupava. Costui eseguì, ma andò a posizionarsi in un luogo dove creava “più danno di quello che non era prima”; perciò un altro musico, Ambrogio Gerardin, andò a chiedergli di spostarsi nuovamente: ma Furlan rispose che “voleva star perché era andato là a veder le putte”. Sembra che al momento tra i due non accadesse nulla; ma più tardi scoppiò una rissa tra alcune persone di Monastier, tra i quali Battista Furlan, e altre di Ponte di Piave: Ambrogio, intervenendo per dividere i contendenti, si trovò a dover fronteggiare gli attacchi di Battista, con il quale scambiò qualche colpo di spada, pare senza ulteriori conseguenze.

Il conflitto tra i due si riaccese alla prima domenica di luglio, durante le danze tenute alla sagra nella villa di Rovarè. Qui Ambrogio ebbe a ridire con alcuni membri della famiglia Furlan, Geronimo e Momò, per una questione di precedenza sulla scelta dei balli. I due discutevano con un certo Francesco Brochin per l’assegnazione di una danza: Ambrogio, chiamato a dirimere la questione, la assegnò al Brochin. Per questo motivo, Geronimo Furlan lanciò al musico una sfida (“vustu mance da mi, vien fuora”), replicandola due volte, ma quest’ultimo non rispose alle provocazioni e in quel giorno non ci furono ulteriori scontri. Il 16 agosto, mentre i musici accompagnavano le danze sotto a una frascata nella villa di Isola di Piave, Battista Furlan, “con delli altri che erano sette o otto”, invase l’area di ballo armato di uno “sponton” che appoggiò alla frascata in modo “che non si potiva balar”. Allora Ambrogio Gerardin gli mosse incontro, chiedendogli di togliere l’arma per permettere agli astanti di continuare a danzare: per tutta risposta Battista lo aggredì (“messe man ad un pugnàl, et il sonador alla spada, et furno sottosopra”). Dalle carte processuali risulta chiaramente la volontà di Battista di provocare lo scontro rimandato nelle precedenti occasioni: il gesto di ostacolare le danze mettendo una lancia di traverso era una sfida indirizzata al musico. A farne le spese però non fu Ambrogio, bensì suo padre Alvise, intervenuto forse per placare gli animi (“il quondam signor Alvise era fattosi lì accosto, poco avanti che mettessero man alli pugnali, senza arme di sorte alcuna”), il quale morì a causa di un colpo di lancia infertogli da Battista Furlan. Le autorità bandirono quest’ultimo da tutto il Trevigiano, probabilmente per scongiurare l’inizio di una faida tra le due famiglie¹².

Nell’ambito del rafforzamento dei poteri giuridici delle magistrature statali veneziane in atto tra XVI e XVII secolo, volto a garantire un maggior controllo centrale sui territori

12 Per tutta la vicenda si veda il fascicolo processuale in ASTv, Comunale, b. 1736, fasc. Processus super cit. Nel periodo in cui si svolgono i fatti la pena del bando era ancora utilizzata per la pacificazione dei conflitti che potevano evolvere in faide famigliari, destabilizzando per lunghi periodi di tempo gli equilibri sociali (Povolo, 2007).

dominati, una delle emergenze più pressanti era il problema della violenza. La terraferma veneta era attraversata da gruppi di banditi armati, bravi alle dipendenze dei signori locali, sbirri e cappelletti indisciplinati; ad alimentare la violenza concorse anche la diffusione delle armi da fuoco, che aumentava l'incidenza degli omicidi e dei ferimenti durante gli scontri (Povolo, 1980, 220–232).

A causa dei numerosi conflitti che le caratterizzavano, le danze pubbliche furono considerate dalle autorità secolari sorgenti di scandali e risse, momenti destabilizzanti per l'ordine sociale: tali pratiche furono perciò colpite da provvedimenti limitanti e repressivi, atti a contenere o a estirpare gli episodi di violenza incontrollata che ne scaturivano. L'analisi dei proclami emanati dai podestà di Treviso nel corso del XVI secolo mette in evidenza l'atteggiamento tenuto dalle autorità veneziane nei confronti del ballo.

Fin dai primi anni del Cinquecento i rettori cercarono di limitare omicidi e ferimenti vietando il porto d'armi nelle feste e negli edifici di culto. Nel 1536 il podestà Francesco Bragadin proibì in tutto il territorio di Treviso il porto di qualsiasi tipo di arma, soprattutto se da tiro o inastata, in particolare durante le messe e i balli (“nec ad missas que celebrantur in qualibet villa, neque ad tripudia”). Erano esentati dal divieto gli archibugieri agli ordini del podestà presenti alle feste con compiti di sorveglianza, purché non commettessero abusi che sarebbero ricaduti sull'onore dell'istituzione che rappresentavano¹³. La volontà di controllare l'azione delle stesse forze di polizia della Repubblica era ben fondata; gli *sbirri*, o *zaffi*, alle dirette dipendenze dei rettori veneziani erano in larga maggioranza persone di mala fama, spesso colpite da procedimenti penali ancora pendenti, che sceglievano tale mestiere per sfuggire alle pene o perché spinti dalla miseria: frequenti erano gli abusi, le violenze e le aggressioni a danno della popolazione (Povolo, 1980, 207–216; Bianco, 1990; Basaglia, 1986). L'esigenza di disciplinare tali truppe è evidente anche nei proclami del rettore Bernardino Vitturi, il quale nel 1555 confermò il divieto del porto di qualsiasi arma in tutto il territorio e nella città di Treviso, eccettuati i viandanti (“per securità loro”) e le forze deputate alla sicurezza pubblica, le quali non avrebbero però potuto “andar per la città né alle chiese né alle feste che si facessero per il territorio armati di arme proibite per li ordini et parte della illustrissima signoria”¹⁴. Ancora, gli abusi degli sbirri durante le feste furono oggetto di uno specifico proclama emanato dal podestà Andrea Corner nel 1561, in cui si proibì esplicitamente agli archibugieri ordinari di portare “schiopi, archi et altre arme prohibite per li ordini ducali” alle feste e nelle chiese¹⁵.

I proclami del podestà Francesco Pisani, risalenti al 1553, dimostrano invece una diversa attenzione al problema specifico rappresentato dalle feste. Il rettore, pur riprendendo i divieti sul porto d'armi emanati dai predecessori, cercò di porre sotto il suo diretto controllo l'organizzazione delle feste e dei balli pubblici ordinando che “feste alcune non si possano far nel territorio senza expressa licentia in scrittura datali per sua magnificentia”. Chi organizzava o partecipava abusivamente all'evento era punito con un'ammenda di 50 lire e tre tratti di corda. Alla stessa pena erano sottoposti i musicisti: ciò dimostra la

13 ASTv, Comunale, b. 65, reg. 1536, cc. [2v–3r].

14 ASTv, Comunale, b. 64, reg. 1555.

15 ASTv, Comunale, b. 67, reg. Corner, c. [4r].

volontà del rettore di colpire alla radice il fenomeno, poiché ovviamente le danze non potevano avere luogo senza accompagnamento musicale. Per assicurare un rapido intervento in caso di trasgressione, inoltre, si imponeva ai merighi delle ville di denunciare la festa abusiva nello stesso giorno in cui si teneva.¹⁶ Infatti senza una subitanea risposta delle autorità sarebbe stato difficile punire i contravventori, dato che i partecipanti ai balli e gli stessi musicisti spesso provenivano da località differenti da quelle in cui si teneva la festa.

L'atteggiamento dei podestà che governarono Treviso nei confronti dei balli pubblici si fece più intollerante negli anni 1574–1577. I proclami dei rettori risalenti a quel periodo di tempo si distinsero da quelli emanati dai predecessori per l'esplicito giudizio morale espresso nel divieto. Nel 1574 il podestà dichiarò di voler “ovviar alli inconvenienti che ben sogliono nascere dal portar delle armi *et* dalli balli *et* tripudii”. Come si nota dall'uso della congiunzione evidenziata dal corsivo¹⁷, per il rettore le violenze legate alle feste erano sì dovute alla diffusione delle armi, ma anche alla partecipazione alle danze pubbliche: tra i proclami rinvenuti durante la ricerca, è il più antico a scagliarsi esplicitamente contro la pratica coreutica, e segnala una diversa sensibilità del podestà veneziano nei confronti di tale consuetudine. La festa e il ballo furono vietati totalmente, nella loro dimensione pubblica e privata. Le pene per i contravventori furono inasprite: tre tratti di corda, due mesi di prigione “serrata” e un'ammenda di 100 lire di piccoli. Qualora i colpevoli non fossero caduti in mano alla giustizia erano banditi con modalità a discrezione del podestà. Alle stesse pene erano sottoposti i musicisti che accompagnavano i balli e i merighi che non denunciavano la festa abusiva, oltre che gli archibugieri ordinari che portavano alle feste, nelle chiese e alle sagre altre armi “salvo che la spada”¹⁸.

Il clima di controllo e repressione delle feste e dei balli continuò nei proclami degli anni 1575 e 1577, dai quali emerge anche l'immagine negativa che queste forme assumevano nella mente dei legislatori: dai balli “non nascono mai se non scandali, risse et custioni”, e per questo motivo nel territorio sotto il controllo del podestà si proibiva “in tutto *et* per tutto [...] far feste, né far ballar in lochi pubblici o privati senza licentia di sua magnificenza”¹⁹. Le pene si ammorbidirono rispetto a quelle previste dal proclama del 1574: chi partecipava, organizzava e suonava in feste proibite era punito con tre tratti di corda, due mesi di prigione, 50 lire piccole di multa. La pena del bando per i latitanti scomparve, sostituita da pene aggiuntive a discrezione del podestà. È infine importante notare che in questi due proclami compare una clausola assente nel proclama del 1574: a discrezione dell'autorità, l'accusatore ora poteva essere tenuto segreto. In tal modo i podestà miravano a facilitare la denuncia degli abusi²⁰.

La fase di repressione radicale delle feste non durò a lungo: negli ordini emanati da Andrea Corner nel 1578 non compare alcuno specifico divieto riguardante le feste, e così in quelli del podestà del 1589. I due rettori si limitarono a regolare il porto d'armi con or-

16 ASTv, Comunale, b. 66, reg. Pisani, c. [2v].

17 Inserito dall'autore del presente articolo.

18 ASTv, Comunale, b. 34, Liber Actorum 1574, cc. 6r–7r.

19 ASTv, Comunale, b. 70, reg. Actorum Liber 1575–76, c. [10r–v] e ivi, b. 34, reg. Liber Actorum 1577.

20 ASTv, Comunale, b. 70, reg. Actorum cit. e b. 34, reg. Liber cit.

dini simili a quelli dei loro predecessori di inizio secolo²¹. L'atteggiamento altalenante dei rappresentanti veneziani può essere spiegato interpretando i provvedimenti più estremi, presi nel triennio 1574–1577, come leggi provvisorie, emanate per far fronte a situazioni specifiche: risolte queste ultime, l'utilità dei decreti sarebbe venuta meno. A suffragio di tale ipotesi è possibile citare un dispaccio del podestà Bartolomeo Capello, risalente al 28 febbraio 1576, indirizzato ai Capi del Consiglio dei Dieci. Il Consiglio, in risposta a una precedente supplica dei Bombardieri trevigiani, aveva intimato al rettore di osservare il privilegio concesso a quest'ultimi di portar armi per la città illimitatamente, di giorno e di notte. Nel dispaccio il podestà asseriva l'impossibilità di assecondare le volontà del Consiglio, poiché, sottolineava, “essendo io venuto al governo di questa sua città, et havendola ritrovata tutta colma di risse, fattioni et de seditioni capitalissime” aveva dovuto vietare il porto d'armi a chiunque per tutta la durata del giorno; ai soldati e ai bombardieri, proprio in vista dei loro privilegi, aveva concesso di portar le armi fino alla seconda ora di notte “per tenir ogn'uno in freno et per obviar a' molti scandalosi accidenti, che potevano facilmente occorrere”. Tanto più, affermava il rettore, sarebbe risultato dannoso concedere tali diritti ai bombardieri nel periodo in cui scriveva, ovvero durante il Carnevale, “che è il più pericoloso tempo di tutto l'anno”: essi, infatti, “sono pur di questa città, et sono fautori, et fomentatori di queste fattioni per le loro dipendentie”²². È possibile che i divieti contro il ballo risalenti a quel periodo fossero stati emanati per cercare di limitare gli scontri tra le fazioni che dividevano Treviso.

La necessità di vietare i balli si ripropose nel secolo successivo: allo stato attuale delle ricerche è stato rinvenuto un unico documento, contenuto in un *Liber status animarum* del pievano di Varago, villa situata nel territorio di Treviso. Nel *Liber* è contenuta una copia di una terminazione del podestà e capitano Girolamo Savorgnan, emanata l'8 dicembre 1682. In essa il rettore, “considerando [...] di quanti mali danno cagione le feste de' pubblici balli che su questa giurisdizione si fanno” poiché in esse “si commettono molteplici eccessi, delitti e scandali, con eccidio delle persone e dell'honore de' sudditi”, vietava le danze in qualunque luogo e tempo in tutto il territorio, al fine di diminuire in tal modo “le cause di simili casi e disastrosi eccessi, e stabilir la pace, tranquillità et quiete”. Ai trasgressori erano comminate pene di bando, prigione e maggiori ad arbitrio del podestà (BCapTv, I, 179, 377).

La repressione dei rettori veneziani nei confronti delle pratiche coreutiche nel Trevigiano fu, dopo il Concilio di Trento, affiancata dall'azione di riforma religiosa intrapresa dalle autorità ecclesiastiche. I vescovi della diocesi di Treviso cercarono di imporre una netta separazione tra il sacro e il profano: le pratiche profane che caratterizzavano i giorni di festa furono bandite dai luoghi sacri come le chiese, i cimiteri e i sagrati. Le intenzioni di riforma dei prelati trevigiani emergono dall'analisi dei decreti contenuti nelle costituzioni sinodali pubblicate tra Cinque e Seicento.

21 ASTv, b. 65, reg. 1578, [2r] e b. 34, Liber Actorum 1589, 2r.

22 ASVe, Capi Consiglio Dieci, Dispacci rettori, b. 136, n° 55.

Le più antiche proibizioni concernenti le danze pubbliche ad oggi rinvenute emergono dalle *Constitutiones* date alle stampe sotto l'episcopato di Francesco Corner, nel 1581²³: il vescovo vietò totalmente i balli nei giorni di festa e proibì al clero secolare di partecipare o assistere alle danze sia pubbliche che private²⁴. Il suo successore Lodovico Molin, nelle costituzioni stampate tra il 1601 e il 1604, mantenne i divieti precedenti, dichiarando che le danze condotte nei giorni festivi offendevano Dio e scandalizzavano gli uomini onesti, dando luogo a blasfemia, ebrezza, aggressioni e omicidi²⁵.

Il pericolo insito nella contaminazione tra le pratiche profane e quelle sacre era in primo luogo la possibilità che i fedeli venissero devianti dagli obblighi devozionali. Nel 1579 un massaro della chiesa parrocchiale di San Tommaso di Costa chiese a Francesco Corner, in visita alla pieve, che fossero vietati i balli che si tenevano sul sagrato nel giorno della festa patronale “perché il piovano non può dir vespero per il remor che si fa al ditto ballo” e, ciò che è peggio, “non vi concorre al vespero troppe persone per rispetto della ditta festa” (ADTv, VPA, b. 7, f. 3, 114r). L'intervento del vescovo non si fece attendere: egli proibì “in tutto e per tutto” le danze a pena di scomunica, perché “con il remor et suono si disturba il vespero, oltre che per esso ballo vien deviato il populo che ne concorre pochi alla chiesa”. Stupisce però il resto del divieto: il vescovo proibiva il ballo “in quel loco” e cioè il sagrato, ma aggiungeva che i partecipanti “volendo ballar, vadino altrove lontano da essa chiesa” (ADTv, VPA, b. 7, f. 3, 115v). L'ordinanza si costituisce così come un provvedimento atto a soddisfare un'esigenza momentanea legata alle celebrazioni, più che a sradicare una pratica considerata immorale: ma ciò potrebbe essere dovuto all'infruttuosità degli interventi più repressivi piuttosto che al carattere permissivo di Francesco Corner²⁶. Il pericolo dell'allontanamento dei fedeli si rende evidente anche in alcuni proclami del vescovo Lodovico Molin, nei quali si esorta a evitare le pratiche coreutiche, affinché i fedeli non siano “distratti da vane o poco honeste occupationi” e non trascurino gli uffici divini, scandalizzando “li animi pii di coloro che vogliono spender li giorni di festa come a' buoni christiani si conviene”²⁷.

23 Le precedenti costituzioni di Giorgio Corner, stampate nel 1565, si concentrano sulla riforma del clero.

24 «De festorum dierum cultu persolvendo. [...] Ne denique iis diebus choraе, saltationes, tripudia urbe, oppidis, vicis, aut usquam omnino ducantur, aut fiant» e «De clericorum moribus, vita et honestatem. [...] Choraes tum privatas, tum publicas non modo non agent, sed nec spectabunt non quidem. Qui secus fecerit, si privatim, pro qualibet vice decem librarum poenam solvet, si publice viginti quinque» (*Constitutiones*, 1581, 22 e 172).

25 «Non, nisi Dei offensione, et scandalo bonorum, choreas ducat, et gentiliis quibusdam se ritibus totum dedat: unde committendorum peccatorum occasio non levis, deinde blasphemiae, ebrietates, et periculosa interdum rixae et homicidia subsequuntur [...]» (*Decretata*, 1604, 50r).

26 Il quale, come già segnalato, due anni più tardi avrebbe vietato completamente le pratiche coreutiche nei giorni di festa.

27 «Acciocché, con l'esser voi distratti da vane o poco honeste occupationi, non lasciate di ritrovarvi presenti in detti santi giorni all' divini officii, ovvero scandalizzate gli animi pii di coloro che vogliono spender li giorni di festa come a buoni christiani si conviene: vi esortiamo et paternamente ammoniamo, che del tutto schivate i balli, massime in luoghi pubblici, et medesimamente li giuochi di carte, dadi et altri simili; et che per quell' ora almeno che nella chiesa si insegna la santa istituzione christiana o si celebrano li divini officii, vi asteniate anco dal giuoco della balla, zoni et borelle, et da spettacoli di commedie, ceratani, et simili altre cose vane» (*Decretata*, 1604, 11v–12r).

Il senso di pericolo avvertito dai vescovi nei confronti delle pratiche coreutiche era più impellente nei periodi in cui colpivano le calamità naturali, considerate punizioni divine, come l'epidemia di peste che dilagò nei territori della Repubblica tra 1576 e 1577. Il vescovo Giorgio Corner, venendo a conoscenza nell'agosto del 1576 che nella villa di Musano si tenevano frequentemente danze e balli, ammoniva gli abitanti della villa "a dover lassar da parte questi balli et queste vanità", dato che essi "se ad ogni tempo sono cattivi et causa de molti inconvenienti considerando il mal procedere et la malizia, [...] molto più devono esser prohibiti in questi infelici et calamitosi tempi", visti "li travagli et pericoli nelli quali s'attrova il nostro serenissimo principe, et l'inclita città di Venezia". Il vescovo esortava quindi la popolazione a dedicare il proprio tempo alla preghiera e alla devozione "lassando li vicii et li peccati per placar l'ira del Signore [...] et supplicando il Signor Iddio che voglia liberar i nostri signori dalla crudelissima peste che va disertando la città di Venezia, pregandolo a conservar noi altri liberi da questo morbo". Arrivava quindi a vietare completamente l'organizzazione di danze pubbliche e private, proibendo ai musicisti di suonare: i trasgressori erano puniti con la scomunica e altre pubbliche pene a discrezione dell'autorità²⁸.

28 ADTv, VPA b. 6, f. III, Liber visitationum ecclesiarum fabricarum illuminariarum hospitalium et aliorum piorum locorum, castrorum et villarum suppositor et suppositarum diocesi tarvisina annorum 1575.

PLES, KONTAMINACIJA, KONFLIKT. PREPIRI IN AGRESIJA MED PLESI
V RURALNIH OBMOČJIH TREVISA (16.–17. STOLETJE)

Umberto CECCHINATO

Visoka šola Normalka v Pizi, Piazza dei Cavalieri, 7, 56126 Pisa, Italija

e-mail: umberto.cecchinato@sns.it

POVZETEK

Članek obravnava vzorce socialne kontaminacije med javnimi plesi v 16. in 17. stoletju, s posebnim poudarkom na območju province Trevisa, ki je pripadala beneškemu kopenskemu teritoriju. Fenomen javnih plesov ob svetih praznikih je dokumentiran za celotno Evropo. Po eni strani so tovrstni plesi spodbujali nova srečanja in poznanstva, po drugi pa je kontaminacija družbenih odnosov povzročala številne konflikte. V prispevku so, na podlagi analize številnih sodnih spisov (fascicoli processuali), obravnavane antropološke dinamike teh konfliktov. Izbruhe nasilja na javnih plesih so beneške oblasti videle kot obliko destabilizacije javnega miru in jih zato s pomočjo prepovedi in omejitev skušale nadzirati. Ta odnos je razviden iz številnih terminazioni, ki so jih pripravile prosvetne oblasti. Po Tridentinskem koncilu so se tem poskusom pridružile tudi posvetne oblasti. Namen cerkvenih dostojanstvenikov je bil predvsem umakniti plese kot vir kontaminacije iz svetih krajev in časov. Največjo nevarnost so ti predstavljali v obdobjih izbruha kuge.

Ključne besede: javni plesi, konflikt, nasilje, socialna kontaminacija

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASVe** – Archivio di Stato di Venezia (ASVe).
- ASTv** – Archivio di Stato di Treviso (ASTv).
- ADTv, VPA** – Archivio Diocesano di Treviso (ADTv), f. Visite Pastorali Antiche (VPA).
- BCapTv** – Biblioteca Capitolare di Treviso (BCapTv).
- BCTv** – Biblioteca Civica di Treviso (BCTv).
- Costitutiones (1581)**: Illustrissimi ac reverendissimi Francisci Cornelii Tarvisii episcopi constitutiones. Ex sacri Concilii Tridentini praescripto Diocesanae Synodo nuper celebratae quo perpetuo serventur traditae. Venetiis, apud Guerraeos fratres, MDLXXXI.
- Decretaa (1604)**: Decreta Synodalia ecclesiae Tarvisinae usque ad annum MDCI. Tarvisii, apud Evangelistam Deuchinum, MDCIV.
- Decretab (1604)**: Decreta edita in synodo diocesana Tarvisina Tertia, quam Aloysius archiepiscopus Molinus episcopus Tarvisinus habuit. Anno Domini MDCIV Clemente VIII summo pont. Tarvisii, Apud Evangelistam Deuchinum, MDCVI.
- Ruzante (1967)**: Teatro. Prima edizione completa. Testo, note e traduzione a fronte a cura di Ludovico Zorzi. Torino, Einaudi, 252–257.
- Basaglia, E. (1986)**: Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio. In: Ortalli, G. (ed.): *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di Antico regime*. Roma, Jouvence, 65–78.
- Bianco, F. (1990)**: Contadini, sbirri e contrabbandieri nel Friuli del Settecento (Valcellina e Valcovera). Pordenone, Biblioteca dell'Immagine.
- DBI** – Dizionario Biografico degli Italiani. Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani.
- Povolo, C. (1980)**: Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secoli XVI–XVII. In: Cozzi G. (ed.): *Stato, società, giustizia nella Repubblica veneta. Secoli XV–XVIII*. Roma, Jouvence, 155–257.
- Povolo, C. (2000a)**: Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel mondo rurale veneto dell'Ottocento. In: Da Passano, M., Mattone, A. (eds.): *La vite e il vino: storia e diritto (secoli XI–XIX)*. Vol. II. Roma, Carocci, 1071–1111.
- Povolo, C. (2000b)**: Introduzione. *Acta Histriae*, IX, XIX–XXXVI.
- Povolo, C. (2007)**: Dall'ordine della pace all'ordine pubblico. In: Povolo, C. (ed.): *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*. Bologna, il Mulino, 15–107.
- Povolo, C. (2008)**: La piccola comunità e le sue consuetudini. In: *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle università di Siena e Sassari*. Vol. II, Catanzaro, Rubettino, 591–642.
- Povolo, C. (2014)**: Contaminazioni. Discorsi, pratiche, rappresentazioni. *Acta Histriae*, 22, 4, 821–836.